

**Contratto di affidamento per attività di docenza nel corso FC SL “Agente e rappresentante di commercio”****CIG****stipulato tra****Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi „Luigi Einaudi“ di Bolzano in persona della Direttrice dott.ssa Nicoletta Rizzoli domiciliata per la sua carica a Bolzano, presso la scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi “Luigi Einaudi,****Cod.fisc 94134470213./P.IVA 02941470219**

e

**Impresa TIBALDO FEDERICO , che dichiara di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, co. 1 lett. a) del D. Lgs 50/16 e pertanto dichiara di essere:****iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bolzano, n. BZ - 84222 ,con sede legale in Bolzano, via RENCIO 24/C rappresentata dal sig. TIBALDO FEDERICO nato a BOLZANO il 12/08/1953 nella sua qualità di TITOLARE per il presente atto presso la sede sociale dell’impresa medesima, partita IVA 00504740218 codice fiscale TBLFRC53M12A952B ;**

L’impresa dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/16 del quale si allega il testo (all. 1).

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

le parti convengono quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto del contratto**

La Direttrice, affida la suddetta fornitura/servizio all’ impresa TIBALDO FEDERICO nella persona di TIBALDO FEDERICO che accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirla a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme vigenti.

**Art. 2 – Descrizione della fornitura**

Il contratto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

DESCRIZIONE	Q.TÀ ORE
<b>docenza nel corso di FC SL “Agente e rappresentante di commercio” il giorno 5 maggio 2021</b>	<b>3</b>



L'Affidataria si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Scuola a fornire le suddette prestazioni nel rispetto delle condizioni di cui alla documentazione.

#### Art. 3 - Durata e svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere eseguito negli orari e nei luoghi stabiliti e previsti dal calendario concordato con il coordinatore del corso.

#### Art. 4 - Luogo di esecuzione del servizio

presso la Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi „Luigi Einaudi“ di Bolzano, in Via S. Geltrude n. 3, 39100 Bolzano.

#### Art. 5 - Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale è fissato in **€ 50,00/h** oltre IVA per **3h per attività di docenza. Totale complessivo di € 150,00 oltre IVA.**

Il corrispettivo concordato s'intende comprensivo di ogni onere necessario per garantire l'espletamento dell'intera fornitura con piena funzionalità ed efficacia e s'intende accettato dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

In base alla normativa vigente concernente il “Piano straordinario contro le mafie” di cui alla L. n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale dedicato (cd “obbligo di tracciabilità”), pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 c.c.. L'affidataria si assume gli obblighi di tracciabilità e l'onere di inserire nei contratti di subappalto e nei contratti derivati la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti.

A tal fine l'affidataria dichiara l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente incarico presso:

#### **BANCA RAIFFEISEN BOLZANO**

**Codice IBAN: IT 84J0808111609000310200541**

L'affidataria dichiara altresì i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per la medesima saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

TIBALDO FEDERICO

#### Art. 6 - Modalità di pagamento del corrispettivo

Il pagamento delle spettanze avverrà, dietro presentazione di regolare fattura elettronica così intestata:

**Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi  
“L. Einaudi” di Bolzano  
Via S. Geltrude, 3 – 39100 Bolzano BZ  
TRATTANDOSI DI ATTIVITÀ COMMERCIALE SI PREGA DI INDICARE LA PARTITA IVA  
P.IVA 02941470219  
codice univoco UFSWBI**



entro 30 giorni dalla data di ricezione della medesima, a mezzo bonifico bancario, mediante accredito sul c/c indicato all'art. 5 del presente contratto con la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 633/1972".

L'impresa dovrà essere in regola con il DURC in occasione dei pagamenti.

#### Art. 7 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'impresa è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della Scuola, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della fornitura/servizio qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, essa deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la Scuola da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

#### Art. 8 - Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'affidataria è tenuta a:

- osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi dei lavoratori e negli accordi integrativi per il settore di attività.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra la Scuola, previa contestazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dagli organi preposti, effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'impresa per l'esecuzione del servizio/fornitura e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla Scuola a titolo di risarcimento danni.

In caso di ripetute infrazioni alle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e/o sanitaria la Scuola provvederà a risolvere il contratto e ad effettuare le dovute comunicazioni alle competenti autorità.

#### Art. 9 - Sicurezza e salute dei lavoratori

L'impresa curerà tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008.

#### Art. 10 - Penali per ritardi e inadempienze

L'affidataria, per nessun motivo, può sospendere o ritardare le attività oggetto del presente contratto.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'ente stesso rilevi ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale del 17.12.2015, n. 16, che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.

#### Art. 11 - Fallimento dell'impresa e/o risoluzione del contratto e recesso dal contratto

Nel caso di fallimento dell'impresa e/o di risoluzione del contratto per inadempimento, la Scuola si riserva la facoltà di interpellare il secondo ed il terzo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto. Rimane salvo il diritto della Scuola di chiedere il risarcimento di tutti i danni conseguiti per l'anticipata risoluzione del contratto per inadempienze dell'impresa.

Il presente affidamento potrà essere risolto dalla Scuola

- a) nei casi previsti all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.lgs. n. 56/2017;
- b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;



- c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale dei servizi/fornitura per un periodo, anche cumulato, superiore a quindici giorni naturali;
- e) in caso di reiterata applicazione delle penali, qualora le relative inadempienze vengano contestate più di quattro volte;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di tracciabilità (art. 5).

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento del servizio/fornitura, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dalla Scuola all'affidatario. In tal caso l'affidatario non potrà pretendere dalla Scuola a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

La Scuola ha altresì la facoltà di recedere dal contratto ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 91 d.lgs. n. 159/2011, di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'affidatario.

#### Art. 12 - Risoluzione delle controversie e foro competente

In caso di contenzioso con l'impresa affidataria, tutte le controversie che dovessero insorgere sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto saranno deferite in via esclusiva al competente Foro di Bolzano.

#### Art. 13 – Privacy

Titolare/Responsabile del trattamento dei dati è la Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi "Luigi Einaudi". I dati forniti verranno trattati dall'Amministrazione provinciale anche in forma elettronica ai sensi del D.P.R. 917/1986 e D.P.R. 600/1973 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

**Bolzano, li 05 maggio 2021**

**La Direttrice  
Nicoletta Rizzoli**



D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017 - Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al



articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,



se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.